

## Il Consiglio di Stato

Signori  
- Matteo Pronzini  
- Giuseppe Sergi  
Per MPS-Indipendenti  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 116.23 del 6 settembre 2023

**Presenza in commissioni e enti dei rappresentanti del Cantone: vale la valutazione che fa il Consiglio di Stato degli ultimi 4 anni?**

Signori deputati,

l'interrogazione in oggetto – richiamando l'articolo 3 capoverso 4 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008 – solleva la questione della valutazione, cui sono soggette le commissioni prima del loro rinnovo generale, per quanto attiene all'esistenza, alla funzione e alla composizione.

Prima di entrare nel merito delle domande poste, va premesso che il 1 gennaio 2024 sono entrate in vigore alcune modifiche apportate al citato regolamento (Bollettino Ufficiale: 2/2024), che concernono in particolare:

- **Articolo 3 - Istituzione, capoversi 1 e 3**

*<sup>1</sup>Le commissioni sono istituite dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento competente per materia.*

[...]

*<sup>3</sup>Esse sono istituite di regola entro il 31 dicembre dell'anno dell'elezione del Consiglio di Stato.*

[...]

- **Articolo 5 – Indicazione delle relazioni d'interesse**

*<sup>1</sup>Fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale, ogni membro delle commissioni comunica le relazioni di interesse e le attività nei campi che toccano gli ambiti di competenza della commissione, e in particolare:*

- a) le attività professionali;
- b) le attività di consulenza o perizia per servizi cantonali;
- c) la partecipazione ad altri organi direttivi pubblici o privati.

*<sup>2</sup>Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato.*

<sup>3</sup>Le informazioni sono raccolte dal Dipartimento competente.

<sup>4</sup>Il membro della commissione che in occasione della nomina ha ommesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha ommesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato può essere revocato per questa ragione.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste.

**1. In che forma, di regola, il Governo adempie alle disposizioni contenute nell'articolo 3 capoverso 4 del regolamento, cioè la valutazione?**

Richiamato l'articolo 3 capoverso 1 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008, prima della scadenza (che avviene di regola al 31 dicembre) delle nomine quadriennali dei membri di commissioni consultive, di gruppi di lavoro permanenti e di alcune nomine di rappresentanti del Consiglio di Stato presso enti terzi, il Governo incarica i Dipartimenti competenti per materia di svolgere una verifica critica degli elenchi pubblicati nel sito web del Cantone ([commissioni consultive e gruppi di lavoro permanenti; rappresentanze presso enti terzi](#)), alla luce dei criteri fissati nel citato regolamento, segnatamente per:

- le commissioni consultive:
  - stabilire se il rinnovo della commissione si giustifica;
  - valutare attentamente il numero di membri, procedendo, dove possibile e non vincolato da basi legali, a una riduzione;
  - prestare attenzione ai limiti di durata dei mandati (12 anni);
  - verificare la composizione, tenuto conto delle peculiarità della commissione e delle funzioni a essa attribuite, affinché sia rispettata una rappresentanza equilibrata dei sessi (criterio del 30%), delle fasce di età, dei gruppi di interesse, delle competenze e delle conoscenze specifiche;
  - prevedere la ripartizione per rappresentanza politica laddove appare un manifesto e preminente interesse politico generale delle funzioni e dell'attività. In questo caso la ripartizione è retta dagli stessi criteri di quella del Consiglio di Stato. È quindi applicabile, per analogia, l'art. 71 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018;
- i gruppi di lavoro permanenti (sono composti da dipendenti del Cantone e la composizione è spesso legata alla funzione):
  - verificarne l'esigenza di rinnovo;
  - favorire, nella misura del possibile, la partecipazione femminile;
- le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato:
  - richiamati gli statuti dei singoli enti, valutare se la designazione di rappresentanti dello Stato in seno ai medesimi sia ancora giustificata;
  - favorire, nella misura del possibile, la partecipazione femminile.

Svolto l'incarico di cui sopra, i Dipartimenti sottopongono al Consiglio di Stato le proposte di rinnovo.

## **2. Entro quando verrà svolta la valutazione relativa agli ultimi 4 anni?**

Considerata la scadenza del 31 dicembre 2023 delle nomine quadriennali in particolare dei membri di commissioni consultive e di gruppi di lavoro permanenti, così come di quelle di alcune rappresentante presso enti terzi, con lettera del 19 aprile 2023 (RG n. 1894), il Consiglio di Stato ha incaricato i Dipartimenti di svolgere le necessarie verifiche (vedi risposta 1) e di sottoporli per tempo le relative proposte di rinnovo.

## **3. Non ritiene utile che questa valutazione sull'esistenza, funzione e composizione venga resa pubblica e sia oggetto di un dibattito nel Parlamento cantonale?**

Trattandosi di commissioni consultive e gruppi di lavoro permanenti del Consiglio di Stato, che svolgono quindi una funzione propedeutica all'attività dell'Esecutivo, che peraltro ne è l'autorità di nomina competente, non si ritiene necessario rendere pubblica la citata valutazione né farla oggetto di dibattito nel Parlamento cantonale.

## **4. Entro quando procederà al rinnovo generale dei rappresentanti?**

Si rinvia alle risposte alle domande 1 e 2.

## **5. Elencare quali sono, in base all'articolo 4 capoverso 4 del regolamento, le commissioni che hanno un interesse politico predominante e dunque la composizione è fatta in base alla rappresentanza politica in Consiglio di Stato.**

Il Consiglio di Stato non tiene un elenco delle commissioni aventi un interesse politico predominante, ma un elenco generale delle commissioni consultive, a cui si rinvia. Va ribadito al riguardo che ogni Dipartimento competente per materia, nell'ambito della valutazione di cui è incaricato, è tenuto a prevedere la ripartizione per rappresentanza politica, laddove appare un manifesto e preminente interesse politico generale delle funzioni e dell'attività della commissione.

## **6. Intende rispettare l'articolo 1a del regolamento e dunque sostituire i membri che hanno raggiunto i 12 anni di servizio?**


Il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1a e in ottemperanza al principio volto a favorire il ricambio nella composizione in particolare delle commissioni consultive, in generale procede alla sostituzione di tutti i membri di sua nomina giunti al termine del terzo mandato quadriennale. Possono tuttavia esservi situazioni particolari che richiedono una deroga, costituendo così un'eccezione. È ad esempio il caso di commissioni consultive per le quali i mandati di tutti i suoi membri giungono a scadenza contemporaneamente. Nella fattispecie, per evitare la perdita totale del know-how acquisito dalla commissione, si è optato per la sostituzione di una parte dei suoi membri, scaglionando sul quadriennio le successive sostituzioni. Vi sono poi situazioni in cui la deroga all'articolo 1 capoverso 1 si rende invece necessaria, a seguito della difficoltà nel reperire persone, rispettivamente profili, disponibili ad accettare il mandato.

**RG n. 509 del 31 gennaio 2024**

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri